

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes — Francia) — Doux SA, in amministrazione controllata/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Causa C-141/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 543/2008 — Articolo 15, paragrafo 1 — Articolo 16 — Polli congelati o surgelati — Limite massimo di tenore d'acqua — Obsolescenza di tale limite — Modalità pratiche dei controlli — Controanalisi — Regolamento n. 612/2009 — Articolo 28 — Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli — Presupposti per la concessione — Qualità sana, leale e mercantile — Prodotti commercializzabili in condizioni normali)

(2017/C 144/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Rennes

Parti

Ricorrente: Doux SA, in amministrazione controllata

Convenuto: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Dispositivo

- 1) Dall'esame della terza questione non emerge alcun elemento idoneo a incidere sulla validità dei limiti massimi di tenore d'acqua delle carni di pollame congelate stabiliti all'articolo 15, paragrafo 1, e agli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, come modificato dal regolamento d'esecuzione (UE) n.º 1239/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012.
- 2) L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, deve essere interpretato nel senso che i polli congelati o surgelati aventi un tenore d'acqua che supera i limiti stabiliti dal regolamento n. 543/2008, come modificato dal regolamento d'esecuzione n. 1239/2012, non sono commercializzabili in condizioni normali nel territorio dell'Unione europea e non soddisfano il requisito di qualità sana, leale e mercantile, anche quando sono corredati di un certificato di igiene rilasciato dall'autorità competente.

- 3) *Atteso che gli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008, come modificato dal regolamento d'esecuzione n. 1239/2012, sono sufficientemente precisi ai fini della realizzazione dei controlli sui polli congelati e surgelati destinati ad essere esportati con restituzione all'esportazione, la circostanza che uno Stato membro non abbia emanato le modalità pratiche di cui l'articolo 18, paragrafo 2, del citato regolamento prevede l'adozione non rende tali controlli inopponibili alle imprese interessate.*
- 4) *L'esportatore di polli congelati o surgelati può, a norma dell'articolo 118, paragrafo 2, e dell'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), tanto assistere, personalmente o facendosi rappresentare, alla visita di tali merci o al prelievo di campioni, quanto chiedere una visita supplementare di dette merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati ottenuti dalle competenti autorità non siano validi.*

⁽¹⁾ GU C 190 dell'8.6.2015.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Dusseldorf

(Causa C-173/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) — Determinazione del valore in dogana — Corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci da valutare — Nozione — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 160 — «Condizione della vendita» delle merci da valutare — Pagamento di corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all'acquirente delle merci — Articolo 158, paragrafo 3 — Operazioni di rettifica e di ripartizione)

(2017/C 144/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: GE Healthcare GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

Dispositivo

- 1) *L'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, non impone che la determinazione dell'importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza avvenga al momento della conclusione del contratto di licenza o dell'insorgenza dell'obbligazione doganale affinché tali corrispettivi o diritti di licenza siano considerati come relativi alle merci da valutare e, dall'altro lato, consente che i corrispettivi e i diritti di licenza medesimi vengano considerati «relativi alle merci da valutare», quand'anche si riferiscano soltanto in parte alle merci medesime.*
- 2) *L'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l'articolo 160 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, devono essere interpretati nel senso che i corrispettivi o diritti di licenza costituiscono una «condizione di vendita» delle merci da valutare allorché, in seno ad uno stesso gruppo di società, il pagamento di detti corrispettivi o detti diritti di licenza venga richiesto da un'impresa collegata tanto al venditore quanto all'acquirente e venga versato a questa stessa impresa.*